

8946
15



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOMÈ DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
Ai sensi dell'art 429 lc. c.p.c.

Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 10554/014 all'udienza del 20/10/015, mediante lettura, la seguente sentenza

TRA

rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avv.
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in
giusta delega in calce al ricorso

RICORRENTE

E

in persona del legale rappresentante dott.
difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Maddalena Boffoli
domiciliata in presso lo studio dei difensori alla
memoria .

rappresentata e
ed elettivamente
giusta delega a margine della

RESISTENTE

OGGETTO: risarcimento danni

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 26/3/014, [redacted] adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare la violazione dei diritti di privacy, riservatezza e reputazione personale e familiare ai sensi degli artt 2 3 Cost, nonché ai sensi dell'art 2 Dlgs. 196/03, TU n.81/08 e per l'effetto condannare l' [redacted] al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura pari alla differenza tra quanto percepito e le somme nette dovute per l'esplicazione dell'attività lavorativa nell'orario di lavoro ordinario oltre accessori, non patrimoniale, di cui biologico per euro 100.893,00, morale per euro 50.400,00, esistenziale per euro 40.000,00, o altra somma ritenuta di giustizia.

Assunse di essere dipendente [redacted] dal 20/4/03, RSU dal 14/10/04 ;che il 16/3/010 aveva preso servizio alle 4,00; che, giunto all'uscita del deposito ove era ubicata la vettura, veniva fermato dalla guardia di sorveglianza, dipendente di [redacted], che, in presenza di altri tre colleghi, gli intimava di scendere dal mezzo per recarsi presso la struttura centrale dell'azienda per sottoporsi ai test tossicologici, senza comunicazione preventiva; che si recava presso la struttura centrale e contestava le modalità con cui era stata attivata la procedura di controllo, senza rispetto della privacy, rifiutandosi di sottoporsi al test; che per il mancato accertamento veniva sospeso dal servizio dal 16/3/010; che il 18/3/010 si presentava spontaneamente presso l'azienda per sottoporsi al test; che se pur in data 17/5/010 il ricorrente veniva considerato dal medico dell'azienda idoneo al lavoro, solo dal 5/7/010 veniva reintegrato nelle mansioni; che il provvedimento sanzionatorio era stato comminato senza il ricorso al Consiglio di disciplina; che la sospensione dal lavoro aveva causato un danno patrimoniale percependo il ricorrente una somma inferiore ed in alcuni mesi, maggio e giugno, nessuna somma ;che la vicenda aveva fatto diffondere voci diffamatorie sull'uso da parte del ricorrente di sostanze stupefacenti e tali voci avevano causato nel ricorrente una sindrome psicopatologica; che, inoltre, il ricorrente il 18/3/010 aveva rinvenuto sui muri dei bagni dell'azienda scritte lesive dell'immagine dello stesso; che, nonostante le sue richieste, l'azienda rimuoveva le scritte solo nel febbraio 2011; che a causa di tale vicenda aveva dovuto abbandonare la carica di RSU ;che la vicenda aveva avuto ripercussioni anche in ambito familiare, in quanto la moglie, titolare di un bar proprio presso il deposito [redacted], aveva saputo da avventori che il marito usava sostanze stupefacenti nonché dell'esistenza delle scritte sui muri; che, per detti fatti, il rapporto coniugale era stato compromesso, tanto che il ricorrente aveva dovuto allontanarsi dall'abitazione coniugale e vivere fino alla fine del 2011 presso l'abitazione dei propri genitori; che tale situazione peggiorava il suo stato di stress psico-fisico; che la moglie, non credendo alla tesi offerta dal ricorrente, lo riaccoglieva in casa solo all'esito della lettura dei risultati dei test; che, a seguito di lettera raccomandata del legale di parte ricorrente del 5/1/011, in data 15/12/011 il [redacted] veniva convocato a visita per il 16/12/011; che a seguito delle rimostranze del ricorrente, il quale riteneva che il 16/12/011 cadesse il venerdì e, quindi, potesse essere fruibile come giorno festivo, veniva raggiunto da ulteriore convocazione a mezzo fax del 15/12/011 per la visita del 19/12/011; che il fax veniva ricevuto negli uffici amministrativi e pertanto il contenuto veniva reso pubblico a tutti, con violazione della privacy per essere resi noti a tutti dei dati sensibili appartenenti al ricorrente. In diritto osservava che le modalità usate dall' [redacted], invito della guardia giurata e fax, per comunicare al ricorrente la visita medica erano lesive della privacy e riservatezza, in violazione degli artt 2 e 3 Cost., del dlgs 196/03 e della delibera n 53 del 23 novembre 2006 recante linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori alle dipendenze di datori lavoro privati; che il mancato rispetto della privacy comportava l'obbligo del risarcimento del danno ai sensi dell'art 2050 cc; che il controllo relativo all'assunzione di sostanze stupefacenti doveva essere effettuato nel rispetto della dignità della persona ;che le modalità adottate da [redacted] per comunicare l'invito all'esame tossicologico senza l'uso dello strumento idoneo a garantire la protezione della privacy in violazione dell'art 2087 cc aveva leso la reputazione del ricorrente, causandogli un danno morale risarcibile ; che era derivato al ricorrente un danno patrimoniale a causa della minore retribuzione percepita durante la sospensione dal servizio, biologico, all'immagine ed esistenziale.

Chiedeva il rigetto del ricorso. [redacted]

L

Si costituiva che precisava esservi uno specifico accordo del 18/9/08 redatto nell'ambito della Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome con cui erano definite le procedure per effettuare i controlli sanitari di assenza di tossicodipendenza; che l'art 41 del Dlgs 81/08 obbligava l'azienda a procedere al controllo sanitario per il giudizio sull'idoneità alla mansione; che la procedura prevedeva, come requisito necessario del controllo, la non prevedibilità di esso da parte del lavoratore; che i lavoratori venivano scelti sulla base di un procedimento casuale che escludeva la possibilità di scelta volontaria con preavviso non superiore ad un giorno; che in caso di rifiuto, il medico esprimeva l'impossibilità di emettere un giudizio di idoneità e il lavoratore, ove il rifiuto fosse stato ingiustificato, doveva essere sospeso dalla mansione e riconvocato entro 10 giorni; che la scelta degli autisti da sottoporre a controllo veniva effettuata tramite un sistema denominato Bidrop; che la convocazione veniva effettuata tramite lettera c.d. credenziale consegnata non più di 24 ore prima dell'orario stabilito per gli accertamenti; che nelle lettere non vi era riferimento al tipo di accertamento; che il 16/3/010 era stata consegnata al ricorrente ed ad un collega la lettera di convocazione e gli addetti alla consegna non sapevano di che tipo di accertamento si trattasse; che solo all'arrivo dei dipendenti in ambulatorio, il medico consegnava agli stessi una lettera in cui veniva indicato il tipo di accertamento; che il ricorrente immotivatamente si rifiutava di sottoporsi ad accertamenti contrariamente al collega; che il medico evidenziava l'impossibilità di esprimere giudizio di idoneità; che il ricorrente veniva nuovamente riconvocato per i test all'esito dei quali veniva ritenuto temporaneamente non idoneo alla mansione in data 18/3/010; che il certificato veniva trasmesso alla società che provvedeva alla sospensione cautelativa fino ad ulteriori accertamenti; che l'1/4/010 il Direttore del Sert comunicava alla società che non era stato possibile sottoporre il ricorrente ad accertamenti perchè privo di capelli sufficientemente lunghi e di peli; che la visita veniva rimandata al 12/4/010; che veniva effettuata solo il 16/4/010; che all'esito della stessa risultava esclusa una tossicodipendenza ma si evidenziava uso di cocaina; che in data 15/5/010 il medico riteneva il ricorrente idoneo ma da sottoporre a nuova visita entro novembre 2010; che la società riammetteva in servizio il ricorrente; che anche la comunicazione della visita del 15/12/011 era stata effettuata nel rispetto della privacy, essendo stato convocato per una non specificata visita medica; che la sospensione dal servizio non era stata disposta come sanzione disciplinare ma in esecuzione dell'Accordo in via cautelare, senza obbligo di consultare il Consiglio di disciplina; che nessun abusivo trattamento dei dati personali e sensibili la società aveva effettuato; che la procedura si sarebbe conclusa il 16/3/010 se il ricorrente non si fosse rifiutato di fare il test; che le scritte sui muri non potevano imputarsi ad , così come la conoscenza della circostanza da parte della moglie; che nessun danno era imputabile al comportamento dell'azienda.

Chiedeva il rigetto del ricorso.

Ammesse le prove, escussi i testi, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.

Il ricorso deve essere respinto.

Il ricorrente chiede il risarcimenti del danno patrimoniale, consiste nella differenza tra lo stipendio dovuto e quello percepito a causa della ritenuta illegittima sospensione dal servizio, e non patrimoniali comprensivo degli effetti sulla persona fisica, danno biologico, sulla personalità morale e sulla sfera della vita familiare (esistenziale).

Il danno sarebbe stato causato al ricorrente dalla società la quale, per ben due volte, avrebbe convocato il per sottoporlo a controlli tossicologici con modalità non idonee a rispettare la privacy dello stesso, così da diffondere la falsa notizia negli ambienti di lavoro dell'uso da parte del ricorrente di sostanze psicotropiche, con danni all'immagine, alla propria personalità morale ed alla vita familiare.

E' incontestato e documentalmente provato che il giorno 16/3/010 il ricorrente, accompagnato presso il centro per il controllo, si è rifiutato di essere sottoposto ai test tossicologici; che la visita si concludeva con il seguente esito "non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti (rifiuto dell'interessato)"; che con telegramma del 17/3/010

alle ore 15,43 il veniva convocato ulteriormente per il 18/3/010 presso l' ambulatorio ore 12,00 dal medico ; che il 18/3/010 , all'esito della visita, il ricorrente veniva considerato "allo stato attuale non idoneo alla mansione di operatore di esercizio in attesa di accertamenti di secondo livello c/o sert" (doc 8); che a causa della comunicazione del medico relativa al rifiuto del di sottoporsi agli accertamenti, in data 16/3/010 , veniva disposta la sospensione del rapporto di lavoro; che il provvedimento di sospensione poteva essere oggetto di riesame a conclusione del protocollo specifico degli accertamenti previsti , come comunicato con lettera protocollata in uscita il 18/3/010 (doc 9 fasc parte resistente); che gli accertamenti di secondo livello venivano effettuati in data 1/4/010 ed in tale data non si procedeva all'accertamento per assenza di capelli in sede nucale sufficientemente lunghi e perché il lavoratore risultava sprovvisto di idonea quantità di peli per recente depilazione (doc 10);che veniva rimandato ad altro accertamento in data 12/4/010 ;che gli accertamenti venivano eseguiti per il periodo 16/4/010-29/4/010 ed in data 12/5/05 veniva stilato l'esito: "assenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope con riscontro uso di cocaina" (doc 11) ; che in data 17/5/010 veniva emesso il certificato di idoneità con obbligo di nuova visita medica entro novembre 2010 per programma monitoraggio ;che il 19/5/ 010 ,con protocollo interno, veniva comunicato alla società l'esito della visita e venivano inviati lettera e telegramma al ricorrente con invito a riprendere servizio il 5/7/010 (doc 14) ;che veniva convocato con lettera ricevuta a mano il giorno 15/12/011 per visita medica e, come affermato dal per sue rimostranze, in quanto il 16 cadeva di venerdì e pertanto era fruibile come giorno festivo, veniva riconvocato per il 19/12/011; che la lettera veniva trasmessa via fax agli uffici preso Tor Sapienza ove era il luogo di lavoro del ricorrente , poi veniva data al ricorrente che la firmava per ricevuta.

Ciò che appare contestato è la modalità con cui il ricorrente è stato convocato per la prima volta. Secondo la società sarebbe stato convocato a mezzo lettera in cui si invitava il ricorrente a sottoporsi ad una non meglio specificata visita medica, mentre secondo il veniva convocato a voce della guardia , la quale avrebbe detto di doversi sottoporsi ai test tossicologici. Entrambe le parti producono una lettera a firma del dott datata 16/3/010 ricevuta dal ricorrente e dallo stesso firmata , in cui è indicato che in quella data il lavoratore avrebbe dovuto essere sottoposto a test tossicologici . La società afferma che quella lettera era stata consegnata dal medico al ricorrente una volta arrivato il lavoratore presso la struttura ,solo allora sarebbe stato indicato il tipo di accertamento, mente il ricorrente asserisce che tale lettera gli sarebbe stata consegnata il successivo 18/3/010 , quando si sarebbero effettuati gli accertamenti

Il teste di parte ricorrente , collega del ricorrente come conducente di linea , affermava che il 16/3/010 era presente sui luoghi quando le guardie fermarono il ricorrente alla guida del proprio mezzo . Arrivata la vettura alla cui guida c'era il avevano detto al teste di salire sul mezzo ed al di scendere, perché doveva fare i test tossicologici; ricordava inoltre di aver letto nei bagni le scritte in cui si diceva che il era drogato .

Il teste , segretario del SUL , affermava che qualche mese dopo le accuse dell'azienda di essersi rifiutato di fare il test, il ricorrente si era dimesso dalla carica di RSU. Precisava che di prassi le convocazioni delle visite erano fatte a voce, indicando il tipo di accertamento , ma non sapeva se fosse consegnata anche una lettera

Il teste , altro collega conducente del ricorrente, dichiarava che nel 2009-2010 le uniche visite a sorpresa erano quelle relative ai test tossicologici . Si prendeva servizio sul mezzo e poco prima di uscire dal deposito, gli addetti alla sorveglianza interna davano al dipendente una busta con l'invito a visita ed a volte si diceva a voce il tipo di accertamento , anche se era scontato che si trattasse di tale tipo di visita in quanto la convocazione con tali modalità era solo per i test tossicologici. A seguito di domanda, il teste asseriva che la lettera era in una busta non chiusa e che il superiore diceva il tipo di accertamento ,il foglio veniva firmato ,si faceva la visita e si riportava il foglio controfirmato dal medico in azienda per attestare l'avvenuta visita. Confermava poi che nei bagni vi erano scritte come: " drogato".Credeva che le scritte c'erano state perché il ricorrente non si era sottoposto ai test ,in quanto, essendo sindacalista, non condivideva il

metodo di convocazione, invece i colleghi avevano ritenuto che il rifiuto fosse dovuto al fatto che il ricorrente volesse nascondere qualcosa. Le scritte venivano rimosse dalle ragazze delle pulizie, ma ricomparivano fino a quando non si riverniciarono le pareti

La moglie del ricorrente, _____, dichiarava di gestire un bar all'interno del deposito e quel giorno alcuni autisti erano passati per il bar e le avevano chiesto del marito, precisando che quella mattina il marito era stato invitato a fare il test tossicologico ed era stato sospeso per essersi rifiutato. Da quel giorno tutti si chiedevano perché il marito non avesse voluto fare il test, insinuando dubbi al riguardo. Aveva fiducia nel marito e credeva che non avesse voluto fare il test in quanto non condivideva, come sindacalista, le modalità di convocazione, poi, a seguito di tante cattive voci sul suo, conto l'aveva allontanato da casa. La ragazza delle pulizie le aveva detto delle scritte sui bagni.

Il teste di parte resistente, _____, dichiarava che il 15 marzo 2010 l'ufficio tutela e vigilanza aveva consegnato al teste stesso ed al collega _____ una lettera chiusa da dare al ricorrente, nonché aveva detto loro di accompagnarlo presso la struttura sanitaria. La mattina seguente avevano aspettato il _____ alla guida del mezzo presso la sbarra e solo il teste era salito sull'autobus e, dopo avergli dato la lettera, gli aveva detto di doverlo accompagnare presso il servizio sanitario. Al suo posto era salito un sostituto appositamente contattato precedentemente. Non ricordava se il _____ avesse firmato una ricevuta della consegna.

Il teste _____ confermava quanto detto dal collega, asserendo che si trattava di una busta consegnata al ricorrente; non ricordava se era stato lui a consegnare la busta o se lui l'aveva consegnata ad un collega del _____; doveva accompagnarlo presso il servizio sanitario.

L'ultimo teste di parte resistente, il dottore _____, dichiarava che al momento dell'arrivo presso la struttura sanitaria consegnava al dipendente una lettera contenente il motivo della visita, in tale momento la lettera veniva controfirmata dal dipendente e ciò era avvenuto anche per il Taormina. Precisava che prima di tale ultima lettera si inviava all'interessato una comunicazione da parte della direzione sanitaria in busta chiusa contenente un invito per una generica visita medica, anche tale comunicazione veniva firmata dal destinatario. Chiariva che la scelta del dipendente sul quale seguire la visita era casuale e dipendeva dal sistema computerizzato nell'ambito della lista relativa tutti gli autisti.

Alla luce delle prove orali non sembra che la prima convocazione sia stata fatta a mezzo lettera. Ciò in quanto innanzitutto detta lettera non è stata prodotta, in secondo luogo il teste _____, presente al momento del fatto per sostituire il ricorrente alla guida, ha dichiarato che la convocazione era stata orale usando espressioni alquanto volgari con indicazione del tipo di test cui il ricorrente doveva essere sottoposto. Il teste appare più attendibile dei testi _____ e _____ in quanto direttamente coinvolti nella vicenda di consegna della lettera. Appare invece sicuramente dimostrato quanto affermato dal dott. _____ e cioè che sicuramente al momento dell'arrivo del dipendente, nella specie il _____ in laboratorio, allo stesso venisse consegnato un foglio in cui si indicava il tipo di test, foglio appositamente controfirmato dal lavoratore. Si ritiene che pur se la convocazione sia stata effettuata in forma orale con indicazione del tipo di test cui il ricorrente doveva essere sottoposto, tale comportamento non è lesivo della privacy e della reputazione del lavoratore. Entrambe le parti affermano l'obbligatorietà da parte dell'azienda di tali tipi di accertamenti sul personale conducente, onde preservare l'incolumità di terzi, considerando che i dipendenti sono addetti alla guida di autoveicoli addetti al trasporto terzi. Sussiste un verbale di Accordo prodotto in atti del 18 settembre 2008 in cui si prevede, alla pagina cinque punto uno, che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la data e luogo degli accertamenti con preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita per l'accertamento. Si prevede che il medico stabilisce il cronogramma per gli accessi all'interno di una lista offerta dal datore di lavoro. Al punto due si prevede che, in caso di rifiuto del lavoratore di essere sottoposto a visita, lo stesso dovrà essere sospeso dalla mansione per impossibilità materiale a svolgere gli accertamenti e dovrà essere riconvocato entro 10 giorni. Non si prevede una specifica modalità di convocazione da parte del datore di lavoro, pur se nella premessa è scritto che le procedure per gli accertamenti devono essere

effettuate in modo da garantire la privacy in generale, laddove al punto 5 di pagina 5 lett b) si assume che nel caso di positività degli accertamenti viene data formale comunicazione al lavoratore dal datore di lavoro dell'esito ed il datore provvederà, nel rispetto della dignità della privacy della persona, a sospendere temporaneamente in via cautelativa il lavoratore dallo svolgimento della mansione per l'effettuazione degli ulteriori approfondimenti di secondo livello. In sostanza l'Accordo pone una particolare attenzione alla privacy ed al rispetto della dignità con riferimento alla fase dell'accertamento e del suo esito e non con riferimento alla fase della convocazione a visita per procedere all'accertamento. Il fatto pertanto che gli autisti fossero tutti casualmente sottoposti a visita tossicologica, priva la modalità di convocazione della lesività della privacy, in quanto la scelta non veniva effettuata sulla base di particolari motivazioni, ma era dovuta ad un sistema elettronico in adempimento ad un obbligo di legge che riguardava tutti gli autisti e ciò era noto a tutti i dipendenti. A ciò si aggiunge che, come indicato dall' , le norme a tutela della privacy sono disciplinate dal Dlgs 196 /2003.

All'art 4 il predetto decreto legislativo sancisce :

"1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, ((. . .)), ((*identificata o identificabile*)), anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"

Ora, alla luce delle predette disposizioni, si ritiene che l'azienda, nel comunicare al lavoratore anche oralmente la sottoposizione a visita tossicologica alla presenza di altre persone, non ha violato la privacy del ricorrente, trattandosi di controlli cui l'azienda era obbligata per legge ex Dlgs 81/ 2008 a compiere su tutti gli autisti e che, nel caso in esame , il giorno 16 marzo 2010 hanno avuto come destinatario il solo per effetto di un sistema di scelta casuale conosciuto tutti i dipendenti. Sulla base di queste considerazioni ancor meno lesiva della privacy è la lettera trasmessa via fax per la visita del 15 dicembre 2011 in cui, tra l'altro, si parla di una generica visita medica. Inoltre l'azienda ha correttamente provveduto alla sospensione cautelativa dal servizio a seguito del rifiuto del ricorrente di sottoporsi a visita, così come ha correttamente operato nella prosecuzione della sospensione cautelativa allorquando nella visita del 18 marzo il ricorrente stesso è risultato non idoneo in attesa degli accertamenti di secondo livello, accertamenti conclusi il 17 maggio con giudizio di idoneità. Si precisa, inoltre, che la sospensione cautelare dal servizio è disposta dal verbale di Accordo del 2008 citato nel caso di rifiuto e nel caso in cui risulti il dipendente inidoneo all'esito degli accertamenti di primo livello, non trattandosi, quindi, di sanzione disciplinare la società non doveva consultare il Collegio di disciplina. Non ha agito, invece, correttamente l'azienda allorquando, conosciuto in data 19 maggio 2010, l'esito di idoneità da parte del SERT , ha reintegrato il dipendente solo a decorrere dal 5 luglio 2010. Deve pertanto condannarsi la società al pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto corrisposto nel periodo dal 20 maggio al 4 luglio 2010 oltre rivalutazione interessi. Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale comprensivo del danno biologico, morale ed esistenziale, la legittimità della condotta della società non rendono suscettibili di risarcimento le pretese azionate con il presente procedimento. Con particolare riferimento, poi, anche al danno

all'immagine derivante dalle scritte sui muri dei bagni in cui si diceva che il fosse drogato, come affermato dalla stessa moglie, le scritte sono state poste in quanto il ricorrente si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti e non in quanto la comunicazione di tali accertamenti sarebbe stata illecita. Né l'eventuale modalità illecita della convocazione sarebbe stata tale da porre in pericolo l'integrità fisica e la condizione di salute del lavoratore tale da giustificare il rifiuto di quest'ultimo di sottoporsi a visita. Si è infatti detto che "Nel caso (solo) in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 cod. civ., tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha - in linea di principio - la facoltà di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute; conseguentemente, se il lavoratore prova la sussistenza di tale presupposto, è illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a causa del rifiuto del lavoratore di continuare a svolgere tali mansioni. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di alcuni dipendenti di una fabbrica di laterizi addetti alla cromatura all'interno di un reparto in cui, ad una successiva ispezione della ASL, erano emerse gravi carenze strutturali e organizzative consistenti nello sviluppo, all'interno del locale, di gas e vapori tossici senza adeguata aspirazione, con diffusione di polveri in ambienti di altezza inferiore ai tre metri in scadenti condizioni generali di pulizia)"(Cass 11664/06). Nell'ipotesi in esame una convocazione ad una visita tossicologica secondo routine, in forma orale, alla presenza di altri colleghi, non è tale da compromettere l'integrità fisica e le condizioni di salute del dipendente così da giustificare un suo rifiuto, né danneggiare la personalità morale del lavoratore, per quanto sopra detto.

È stato pertanto il rifiuto immotivato del ricorrente di sottoporsi agli accertamenti tossicologici ad avere ingenerato dubbi sulla collettività dei suoi colleghi.

Il ricorso deve essere respinto per le altre domande e la società va condannata unicamente al pagamento delle differenze retributive pari alla differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se riammesso in servizio tempestivamente nel periodo dal 20/5/2010 al 4/7/010, oltre rivalutazione interessi dalla scadenza al saldo.

Le spese, seguono la soccombenza parziale

PQM

Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:

accoglie in parte il ricorso e la resistente va condannata al pagamento delle differenze retributive pari alla differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se riammesso in servizio tempestivamente nel periodo dal 20/5/2010 al 4/7/010, oltre rivalutazione interessi dalla scadenza al saldo,

rigetta le altre domande,

condanna la resistente al pagamento di un terzo delle totali spese di lite, liquidate in complessivo euro 6748,00 oltre iva cpa e spese generali.

Roma 20/10/015

Il giudice

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, li. 20-10-2015



CANCELLIERE
Grazia Bentivenga